

Bruxelles, 2 giugno 2026
(OR. en)

9588/26

LIMITE

**ENT 114
MI 515
POLCOM 184
COREE 3**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione e la Repubblica di Corea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità

DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo
tra l'Unione e la Repubblica di Corea sul reciproco riconoscimento
in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità**


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione e la Repubblica di Corea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

È autorizzato l'avvio di negoziati per un accordo internazionale tra l'Unione e la Repubblica di Corea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria delle direttive di negoziato che figurano nell'addendum della presente decisione.

Articolo 4

1. I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Armonizzazione tecnica" del Consiglio che agisce in qualità di comitato speciale di cui all'articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, del trattato.
2. La Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di quest'ultimo, in merito allo svolgimento, ai progressi e all'esito dei negoziati, e gli trasmette quanto prima i documenti pertinenti affinché i membri del Consiglio dispongano di un termine ragionevole per prepararsi adeguatamente negoziati.

3. Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente

